

**Garante** Stabilito l'intervallo minimo nello stesso bacino d'utenza a prescindere dalla sigla

# 20 giorni tra uno sciopero e l'altro del Tpl

■ «Tra l'effettuazione di due azioni di sciopero nel settore, indipendentemente dal soggetto sindacale proclamante, incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di almeno 20 giorni, a prescindere dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero». È la Commissione di Garanzia - a quanto si apprende - a validare l'accordo raggiunto il 28 febbraio scorso tra sindacati e aziende del trasporto pubblico locale, riscrivendo però il capitolo

sulla "rarefazione" e portando da 10 a 20 giorni l'intervallo necessario tra due scioperi. L'obiettivo è quello di dimezzare gli scioperi nel settore per «riequilibrare l'eccessiva compromissione del diritto dei cittadini alla libertà di circolazione, derivante da proclamazioni di sciopero attuate in un contesto di oggettiva frammentazione sindacale».

L'innovazione rientra nella nuova regolamentazione dello sciopero varata dal Garante che ha riscritto anche l'articolo 9

dell'accordo relativo all'informazione all'utenza che prevede oltre all'obbligo di aggiornamento degli utenti sulla mobilitazione in corso anche, «almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero, l'indicazione dei sindacati che hanno proclamato l'azione di sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ai dati relativi alle percentuali di adesione registrati nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle».